



COMUNE DI CETO

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO PER AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E DI COLLABORAZIONE

Adottato dal Consiglio Comunale di Ceto con deliberazione n. 31 del 27/11/2015

Indice

Art. 1 - Incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza

Art. 2 - Contenuto del regolamento e ambito di applicazione

Art. 3 - Presupposti per il conferimento di incarichi

Art. 4 – Programmazione degli incarichi

Art. 5 – Limiti di spesa

Art. 6 Procedure di affidamento

Art. 7 – Pubblicità degli incarichi

Art. 8 Verifica conclusiva

Art. 9 – Controlli dell'organo di revisione e della corte dei conti

Art. 10 - Estensione

Art. 11 - Esclusioni

Regolamento per il conferimento di incarichi esterni di studio ricerca consulenza e di collaborazione

Art. 1 - Incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza

1. Questo regolamento disciplina l'affidamento di incarichi retribuiti a soggetti esterni al Comune di Ceto, quando le caratteristiche dell'incarico non comportano l'applicazione delle disposizioni in materia di acquisto di beni o di fornitura di servizi.

art. 2 - Contenuto del regolamento e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione autonoma, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni, in conformità di quanto previsto dall'art. 7, commi 6 e seguenti, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, dall'art. 110, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 3, commi 54, 55, 56 e 57, della L. 244/2007, come sostituito dagli articoli 46 e 76 del D.L. 112/2008, convertito nella Legge 133/2008, nonché dagli artt. 21, comma 2, e 22, comma 2, della Legge n. 69/2009.
2. Il presente regolamento è predisposto nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 63 del 03/08/2009.

art. 3 - Presupposti per il conferimento di incarichi

1. L'Ente può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa per esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
 - a) l'incarico sia previsto in un programma approvato dal Consiglio oppure si riferisca ad attività istituzionali stabilite dalla legge;
 - b) l'oggetto della prestazione corrisponda alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Ente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e risulti coerente con le esigenze di funzionalità dell'Ente;
 - c) la prestazione abbia natura temporanea e altamente qualificata e siano preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Quest'ultimo deve essere strettamente correlato alla professionalità richiesta; deve inoltre essere prevista la verifica del raggiungimento del risultato;
 - d) l'Ente abbia preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno per inesistenza di figure professionali idonee a svolgere l'incarico o per mancanza della specifica professionalità richiesta, o per carichi di lavoro già assegnati, o per obiettive carenze di organico.
2. L'accertamento delle predette condizioni per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma è attestato dal dirigente o dal responsabile del servizio cui è demandata la competenza a provvedere all'incarico.
3. I soggetti incaricati ai sensi del presente regolamento devono essere in possesso dei requisiti culturali e professionali di cui all'art. 7 – comma 6 – del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 46 del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge 133/08, (particolare e comprovata specializzazione anche universitaria). Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento e la certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.Lgs. n. 276/2003, purchè senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. La specializzazione richiesta deve essere oggetto di accertamento in concreto condotto sull'esame di documentati curricula.

4. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente (o per il responsabile del servizio) che ha stipulato i contratti.
5. I presupposti che legittimano il ricorso alla collaborazione devono trovare adeguata indicazione nel provvedimento di incarico che deve essere formalizzato mediante la sottoscrizione di apposito disciplinare.
6. Il Responsabile dell'Area Finanziaria deve attestare la coerenza della spesa rispetto ai limiti in tal senso fissati nel Bilancio di Previsione.
7. Sussistendone l'obbligo, non possono essere conferiti incarichi esterni nell'anno successivo in caso di mancato rispetto del Patto di stabilità.

Art. 4 – Programmazione degli incarichi

1. Gli incarichi di collaborazione autonoma di cui al presente regolamento possono essere affidati solo per lo svolgimento di attività istituzionali stabilite dalla legge o previste in un programma approvato dal Consiglio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 – comma 55 – della L. n. 244/2007, come sostituito dall'art. 46 – comma 2 - del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/08.
2. La delibera di approvazione del programma indicato al comma precedente costituisce allegato al bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 172 del T.U. n. 267/2001 e successive modificazioni ed integrazioni e deve trovare riscontro nel bilancio preventivo annuale, nella Relazione Previsionale e Programmatica e nel bilancio pluriennale secondo le disposizioni degli articoli 165 – comma 7, 170 – comma 3 e 171 – comma 3, del sopra citato T.U. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. In alternativa all'approvazione di uno specifico "programma degli incarichi di collaborazione autonoma", l'Ente può inserire la programmazione degli incarichi in oggetto nella Relazione Previsionale e Programmatica, secondo quanto previsto nel Parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica - n. 31/08, o, in casi di urgenza e precisandone le motivazioni, l'Ente può stipulare contratti di collaborazione autonoma per prestazioni non indicate nel programma purché l'oggetto delle medesime sia riferito alle attività istituzionali stabilite dalla legge e la spesa rientri nel limite massimo annuo fissato nel bilancio di previsione.

Art. 5 – Limiti di spesa

1. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione di cui al presente Regolamento è fissato nel bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 3 – comma 56 – della L. n. 244/2007, come sostituito dall'art. 46 del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/08.

Art. 6 Procedure di affidamento

1. Gli incarichi vengono conferiti dal dirigente competente, o dal responsabile del servizio interessato all'incarico, previa verifica dei presupposti di cui all'art. 2 e nel rispetto dei limiti di spesa fissati nel bilancio di previsione.
2. I provvedimenti di incarico devono indicare i requisiti di professionalità posseduti dal soggetto proposto per l'incarico secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento.
3. Gli incarichi devono essere affidati mediante il ricorso a procedure comparative tese a valutare gli elementi curriculari, le proposte operative, le proposte economiche, ed eventualmente i tempi di realizzazione, secondo criteri di scelta prestabiliti nell'avviso pubblico di cui deve essere data tempestiva e adeguata pubblicità. Si può prescindere da dette procedure solo in circostanze particolari e cioè:
 - a) quando non abbiano avuto esito le procedure comparative, a patto che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione o dalla lettera di invito;
 - b) in casi di particolare urgenza, adeguatamente documentati e motivati, non imputabili all'ente, determinati dall'imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale;

- c) per l'unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, per attività comportanti elevate prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, per cui risulta notorio che un solo soggetto può fornirle o eseguirle con il grado di perfezione richiesto, eventualmente prescindendo dal titolo di studio necessario per il conferimento degli incarichi esterni.
4. Per il conferimento di più incarichi che superino il limite massimo previsto dal comma 44 dell'art. 3 della L.244/2007 nel medesimo anno allo stesso soggetto, si applicano le disposizioni previste dall'art. 21, comma 2, della L. n. 69/2009 (obbligo di assegnare l'incarico medesimo secondo i principi del merito e della trasparenza, dando adeguatamente conto, nella motivazione dell'atto di conferimento, dei requisiti di professionalità e di esperienza del soggetto in relazione alla tipologia di prestazione richiesta e alla misura del compenso attribuito).

Art. 7 – Pubblicità degli incarichi

1. Ai sensi dell'art. 3, commi 18 e 54, della Legge 24/12/2007 n. 244 (finanziaria 2008), i provvedimenti per il conferimento di incarichi di cui al presente Regolamento, con l'indicazione per ciascun incarico del soggetto incaricato, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, devono essere pubblicati all'Albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente. In assenza della pubblicazione sul sito la liquidazione del corrispettivo costituisce illecito disciplinare.
2. I dati pubblicati devono essere telematicamente accessibili al pubblico e devono indicare l'oggetto, la durata ed il compenso dell'incarico stesso.

Art. 8 Verifica conclusiva

1. Il Responsabile del servizio competente, a conclusione dell'incarico, è tenuto a predisporre una relazione finale che attesti il conseguimento degli obiettivi previsti nel disciplinare.

Art. 9 – Controlli dell'organo di revisione e della corte dei conti

1. Gli atti di spesa per gli incarichi di cui al presente Regolamento sono sottoposti al preventivo controllo dell'Organo di revisione. Quelli di importo superiore a 5.000 euro – Iva esclusa - devono essere sottoposti al controllo della Sezione Regionale della Corte dei Conti, secondo la modalità fissata dalla Sezione medesima.
2. Il presente regolamento viene trasmesso alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, entro 30 giorni dall'adozione.

Art. 10 - Estensione

1. Le società in house debbono osservare le norme contenute nel presente Regolamento.
2. I provvedimenti di incarico di importo superiore a 20.000,00 euro, al netto di IVA, devono essere preventivamente trasmessi al Comune per i controlli di competenza.

Art. 11 - Esclusioni

1. Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento:
 - a) le progettazioni, e le attività ad esse connesse, relative a lavori pubblici di cui agli artt. 90 e 91 del D.Lgs. 163/2006, come modificato dal D.Lgs. 113/2007 e dal D. Lgs 152/2008, secondo la disposizione contenuta all'art. 1 – comma 42 - della Legge n. 311/2004;
 - b) le attività obbligatorie per Legge in mancanza di uffici a ciò deputati;
 - c) la rappresentanza in giudizio in mancanza di ufficio legale interno;
 - d) le prestazioni dei componenti degli Organismi di controllo interno e dei Nuclei di valutazione.